

ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE CIVILE
RICORSO EX ART. 360 C.P.C.

di impugnazione della sentenza n. 328/2024
della Corte d'Appello di Trieste

[SG/2024/LC/WS-I-Cass-it]

[Omissis: dati delle parti ricorrenti e convenute]

Provvedimento impugnato: sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 328/2024 pronunciata il 9.07.2024 nel giudizio RG n. 242/2023 e depositata il 19.07.2024, notificata in data 23.07.2024.

Oggetto: nullità ed illegittimità della sentenza impugnata, rispettivamente per violazione dell'art. 112 c.p.c. e per violazione di norme del diritto italiano, europeo e internazionale; con istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) ex art. 267 lettera a) del TFUE.

Scadenza impugnazione: 24 ottobre 2024.

Valore della controversia: indeterminabile.

I.
SINTESI

Il contenzioso riguarda l'accertamento di leggi vigenti e prevalenti nell'ordinamento italiano che regolano gli obblighi giuridici della Repubblica Italiana e del Governo italiano sul mantenimento del Porto Franco internazionale di Trieste e della conseguente ineseguibilità, ovvero inefficacia di atti e provvedimenti che risultano in conflitto insanabile con detti obblighi giuridici e sono perciò divenuti fonte di illeciti commessi a danno del bene pubblico, dell'ordine pubblico, e degli interessi legittimi rappresentati dagli attori.

I giudici aditi di primo grado e d'appello hanno dichiarato difetto assoluto di giurisdizione, in soggetta materia, di qualsiasi giudice italiano, così privando gli attori di ogni tutela giurisdizionale contro le violazioni di leggi e diritti da essi documentate e denunciate con gli atti di causa.

La sentenza d'appello qui impugnata ha inoltre omesso pronuncia su parte rilevante dei motivi di ricorso formulati dagli attori.

Tale omissione di pronuncia comporta nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. mentre il rifiuto assoluto di giurisdizione concreta violazioni di norme del diritto italiano, europeo e internazionale dalle quali conseguono anche nullità ed annullabilità della sentenza (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.; art. 263 TFUE).

II. **ESPOSIZIONE SOMMARIA DEL FATTO**

La causa in esame ha per oggetto la domanda attorea motivata di normale accertamento ed esecuzione di leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano, a tal fine esattamente indicate, e della conseguente ineseguibilità, ovvero inefficacia, di atti e provvedimenti, anch'essi esattamente indicati, che risultano in conflitto insanabile con detti obblighi giuridici e sono perciò divenuti anche fonte di illeciti commessi in crescendo a danno rilevante del bene pubblico, dell'ordine pubblico e degli interessi legittimi degli attori.

Le leggi delle quali si chiede accertamento ed esecuzione sono infatti quelle che stabiliscono e regolano nell'ordinamento italiano gli obblighi giuridici della Repubblica Italiana e del Governo italiano sul mantenimento del Porto Franco internazionale di Trieste, che è un'istituzione pubblica soggetta a diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese.

I danni conseguenti più gravi ed in parte rilevante irreversibili che gli attori hanno documentato e denunciato sono causati da un crescendo di atti di disposizione e di spesa compiuti sino ad ora impunemente in violazione plurima di legge dall'Amministrazione comunale di Trieste del sindaco Roberto Dipiazza in concorso con terzi, allo scopo di imporre sulla legge il fatto compiuto occupando con opere e contratti illegittimi le aree di uno dei due grandi punti franchi permanenti del Porto Franco internazionale di Trieste, il Porto Franco Nord, detto anche "porto vecchio", per favorirvi una colossale speculazione immobiliare illecita.

La competenza del giudice italiano a decidere anche in soggetta materia conoscendo ed applicando la legge in piena indipendenza dai poteri politici è pacificamente riconosciuta dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana e da quello dell'Unione Europea, ed è riconfermato da ampia giurisprudenza specifica.

Gli attori hanno perciò chiesto al giudice civile italiano competente di accertare ed eseguire le leggi vigenti in materia, previa sospensione cautelare delle attività di disposizione e di spesa illegittime dell'Amministrazione comunale Dipiazza nell'area del Porto Franco Nord, detto anche "porto vecchio".

A tal fine gli attori hanno documentato in fatto e diritto la suddetta situazione di conflitto con la legge, precisandola ai punti da 7 a 28 dell'atto di citazione di primo grado, che per brevità si intende qui integralmente ritrascritto e richiamato.

Sotto il profilo logico-giuridico, era ed è dunque evidente che il giudice di causa dovrà fondare ogni decisione di accoglimento o rigetto della domanda attorea sull'esito del richiesto normale accertamento preliminare diretto, accurato, autonomo ed imparziale delle disposizioni di legge indicate e della loro vigenza, efficacia e posizione nella gerarchia delle fonti del diritto.

È invece accaduto che il giudice monocratico di primo grado, dopo avere rifiutato di assumere i provvedimenti cautelari chiesti dagli attori per interrompere i suddetti danni da essi documentati e denunciati, ha rifiutato anche di eseguire l'azione di accertamento delle leggi vigenti, dichiarando a questo scopo difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice italiano sulla materia, ed il Collegio d'appello ha poi confermato tali decisioni con la sentenza qui impugnata.

III. **LA SENTENZA IMPUGNATA**

Con atto di citazione il 5.12.2019 gli odierni ricorrenti hanno convenuto in giudizio avanti il Tribunale di Trieste gli odierni intimati per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Nel merito

Accertati preliminarmente:

a) la vigenza, ad oggi ed alla data della sentenza, dei seguenti strumenti normativi dell'ordinamento giuridico italiano che danno piena ed intera esecuzione, senza riserve, al Trattato di Pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia del 10 febbraio 1947 ed agli obblighi dell'accessorio Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 per quanto riguarda il mandato di amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste sub-affidato fiduciariamente alla responsabilità del Governo italiano dai Governi degli Stati Uniti d'America e di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite: DLgsCPS n. 1430/1947, L. n. 3054/1952; DPR 27 ottobre 1954 (s.n.), L.cost. n. 1/1963, artt. 1, 2, 4, 70;

b) il fatto che nell'ordinamento giuridico italiano vigente tali strumenti normativi hanno prevalenza nella gerarchia delle fonti del diritto sia per norma autonoma pre-costituzionale (art. 2 DLgsCPS n. 1430/1947 ratificato con L. n. 3054/1952) sia per principi e norme costituzionali successivi alla sua esecuzione (artt. 10 primo comma, 117 primo comma e 120 secondo comma Cost.);

c) l'effettività degli obblighi eseguiti da detti strumenti, come riconfermata in particolare nell'esercizio dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale:

– dal Decreto interministeriale 13 luglio 2017, *Organizzazione amministrativa per la gestione dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste*, emesso dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in esecuzione degli obblighi di cui all'art. 6 comma 12 della L. 84/1994 e del sub-mandato di amministrazione civile provvisoria del Free Territory of Trieste in esecuzione del Trattato di Pace;

– dal comma 66 lettera b) dell'art. 1 della Legge di bilancio dello Stato n. 205/2017, esecutiva dal primo gennaio 2018, che rende direttamente ineseguibili i commi 618, 619 e 620 della L. 190/2014 subordinandovi espressamente la previsione di spostamento del regime di Porto Franco internazionale alle norme sovraordinate del Trattato di Pace eseguito nell'ordinamento italiano con il DLgsCPS 1430/1947 ratificato con L. 3054/1952, che lo precludono;

– dagli altri atti normativi ed amministrativi di cui alla sezione N (pag. 50-55) della rassegna normativa allegata quale documento 3.

accertarsi e dichiararsi:

ineseguibilità, ovvero inapplicabilità, originaria e/o attuale nell'ordinamento italiano vigente, per conflitto con opposte norme vigenti e prevalenti dello stesso ordinamento italiano:

- 1) dei commi 618, 619 e 620 dell'art. 1 della L.190/2014 e successive modificazioni nonché, di conseguenza, del Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia Prot. 19/8-5/2016 dd. 26.1.2016;
- 2) delle disposizioni dell'art. 3 comma 2 del DPR 107/2009;
- 3) dell'imposizione di accise dello Stato italiano sui carburanti, i combustibili (gas incluso) e l'energia elettrica importati, utilizzati o prodotti nell'attuale Free Territory of Trieste e nel suo Porto Franco internazionale, o da essi esportati;
- 4) dell'estensione al Porto Franco internazionale di Trieste di imposte comunali sul possesso degli immobili;
- 5) delle norme del Decreto interministeriale 13 luglio 2017 (G.U. 31 luglio 2017, n.177) che affidano la gestione amministrativa dei punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste all'Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, in persona del suo Presidente;
- 6) di qualsiasi atto normativo, amministrativo o contrattuale di esecuzione dell'«*Accordo di cooperazione fra Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – porti di Trieste e Monfalcone e China Communications Construction Company*» sottoscritto in Roma il 23.3.2019 dal Presidente dell' Autorità Portuale di Sistema del Mare Adriatico Orientale, sia per quanto riguarda aree e beni portuali o di enti controllati dall'Autorità Portuale od infrastrutture ferroviarie, sia per quanto riguarda estensioni o spostamenti del regime di porto franco internazionale,

nonché, di conseguenza, disporre

per quanto accertato e dichiarato sub a), la cancellazione dal Libro Fondiario del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE.

qualora le parti convenute non vi abbiano già provveduto in autotutela, stanti le corresponsabilità civili, penali, amministrative e l'entità straordinaria dei danni erariali ed a terzi provatamente connesse e conseguenti alle evidenti violazioni di legge delle quali si chiede al Giudice accertamento e rimedio,

disporsi sospensione, nelle more del presente giudizio

a. dell'efficacia del Decreto tavolare sub GN 12394/16 emesso il 22.11.2016 per iscrizione al nome del Comune di Trieste, con efficacia dal 31.12.2016, degli immobili iscritti nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate.

b. di tutte le attività di disposizione e di spesa correnti od in progetto da parte dei convenuti, ed in particolare del Comune di Trieste, sia in proprio che a beneficio di terzi, sui beni pubblici iscritti per la prima volta nel Libro Fondiario di Trieste per Decreto tavolare dd. 22.11.2016 sub GN 12394/16 con efficacia dal 31.12.2016 al

nome del Comune di Trieste nelle seguenti Partite Tavolari: **PT 90645 del C.C. di Trieste, c.t. 1°; P.T. 7538 del C.C. di Greta, c.t. 1°; P.T. 4670 del C.C. di Barcola, c.t. 1°**, e nelle eventuali nuove Partite Tavolari derivate,

tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi a manutenzioni effettivamente necessarie alla conservazione dei beni nello stato in cui vennero consegnati al Comune dall'Autorità Portuale ai fini stabiliti dal comma 619 dell'art. 1 della L. 190/2014 e sue successive modificazioni,

e tranne che per gli atti di disposizione e di spesa relativi alla prevenzione o cessazione di situazioni di danno ai beni, di pubblico pericolo, di violazione della legge e di altre forme di turbamento dell'ordine pubblico.

Spese e compenso legali rifusi come per legge.”

Con sentenza n. 267/2023 pubblicata il 17.5.2023 e notificata il 7.6.2023 il giudice di primo grado ha riconosciuto, tra altro, che:

«Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'organo adito con riferimento all'azione proposta;

2) condanna gli attori e gli intervenienti alla rifusione delle spese di lite che liquida: in euro 14.648,40 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della PRESIDENZA del CONSIGLIO DEI MINISTRI, del COMMISSARIATO del GOVERNO nella REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA, della PREFETTURA di TRIESTE, del MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE, del MINISTERO delle INFRASTRUTTURE e dei TRASPORTI, dell'AGENZIA del DEMANIO; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA; in euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore del COMUNE di TRIESTE; in euro 9.992,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge in favore della BANCA di CIVIDALE S.P.A.».

Con atto di citazione notificato il 6.07.2023 gli attori ed intervenuti hanno quindi impugnato la sentenza di primo grado avanti la Corte d'Appello di Trieste, per i seguenti motivi:

- 1. Richiamo integrale di atti e documenti, criterio di numerazione e riserva di depositare nuovi atti e documenti.*
- 2. Sintesi dei motivi principali d'appello.*
- 3. Violazione degli obblighi di astensione del giudice ex art. 51 c.p.c.*
- 4. Violazione dell'obbligo di comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.*
- 5. Infondatezza delle motivazioni del giudicato.*
- 6. Falsità delle prove dedotte;*
- 7. Arbitrarietà assoluta delle conclusioni;*
- 8. La conseguente estensione comunitaria ed internazionale del contenzioso.*
- 9. Violazione delle norme comunitarie che consentono e limitano l'applicazione dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale.*
- 9.1. Competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*

- 9.2. *L'applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.*
- 9.3. *L'obbligo di rispetto dei confini dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia e con la Slovenia.*
- 9.4. *Free Territory of Trieste e Porto Franco internazionale.*
- 9.5. *I limiti di applicazione dei Trattati comunitari.*
- 9.6. *I limiti di applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.*
- 9.7. *Gli obblighi ed i diritti degli Stati membri dell'UE verso il Territorio di Trieste.*
- 9.8. *Gli obblighi internazionali del Governo italiano.*
- 9.9. *Obblighi internazionali e di diritto comunitario.*
- 9.10. *Competenza giurisdizionale.*
- 9.11. *Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.*

In data 9.07.2024 la Corte d'Appello di Trieste ha emesso sentenza di rigetto n. 328/2024 pubblicata il 19.07.2024 e notificata il 23.07.2024, così decidendo:

“La Corte d’Appello di Trieste, nella suindicata composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 242/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l’appello avverso la sentenza n. 267/2023 del Tribunale di Trieste che, per l’effetto, conferma;

- condanna gli appellanti tutti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado, così liquidate:

Euro 12.156,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovute - *ex lege* in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, della Prefettura di Trieste, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Agenzia del Demanio; Euro 12.156,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali, e oneri riflessi nella misura indicata nella nota spese, in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Euro 12.156,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali e oneri riflessi nella misura indicata nella nota spese, in favore del Comune di Trieste;

Euro 12.156,00 per compensi, oltre a rimborso spese generali forfetarie, CPA e IVA – se dovute - *ex lege*, in favore di Civibank – Banca di Cividale S.p.a.;

- dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 *quater* D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’appello a norma del comma 1- *bis* dello stesso articolo 13.”

IV. **MOTIVI DI RICORSO**

1. Eccezioni preliminari

Si ripropongono in questa sede di giudizio di ultima istanza le eccezioni preliminari di ineseguibilità e di inapplicabilità assoluta ed al caso di specie delle disposizioni dell'art. 59, n. 1 secondo comma, della legge italiana n. 69/2009, inclusa l'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), come già formulate alle pagine da 29 a 30 dell'Atto di citazione d'appello (punto 9.11), che per brevità si intendono qui integralmente ritrascritte.

Quanto all'inapplicabilità al caso di specie delle disposizioni dell'art. 360 *bis* c.p.c., si rende evidente che i motivi del presente ricorso offrono elementi per mutare radicalmente anche gli orientamenti proposti dalle SS.UU. con sentenza n. 8600/22 e successiva ordinanza n. 213/23, anche alla luce dei diversi orientamenti già espressi dalla Suprema corte le qui richiamate sentenze nn. 320/1965, 323/1965, 324/1965, 1579/1971.

2. Omessa pronuncia - violazione dell'art. 112 c.p.c.

Nell'impugnato ricorso in appello la domanda è articolata su motivi chiaramente esposti in un'intera serie di punti principali, logicamente connessi e consequenziali tra loro, da esaminarsi perciò tutti ai fini del giudizio.

La sentenza d'appello è stata invece pronunciata soltanto sull'esame dei primi cinque punti, omettendo l'esame e la pronuncia sui rimanenti, numerati da 6 a 9.11 elencati alle pagine da 16 a 30 del ricorso, che qui integralmente si richiamano ed includono un'istanza motivata di rinvio pregiudiziale alla CGUE.

Si tratta precisamente dei punti seguenti delle motivazioni del ricorso:

- 6. Falsità delle prove dedotte;*
- 7. Arbitrarietà assoluta delle conclusioni;*
- 8. La conseguente estensione comunitaria ed internazionale del contenzioso.*
- 9. Violazione delle norme comunitarie che consentono e limitano l'applicazione dei Trattati europei all'attuale Free Territory of Trieste ed al suo Porto Franco internazionale.*
 - 9.1. Competenza pregiudiziale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea*
 - 9.2. L'applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.*
 - 9.3. L'obbligo di rispetto dei confini dell'attuale Free Territory of Trieste con l'Italia e con la Slovenia.*
 - 9.4. Free Territory of Trieste e Porto Franco internazionale.*
 - 9.5. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari.*
 - 9.6. I limiti di applicazione dei Trattati comunitari al Territorio di Trieste.*
 - 9.7. Gli obblighi ed i diritti degli Stati membri dell'UE verso il Territorio di Trieste.*
 - 9.8. Gli obblighi internazionali del Governo italiano.*

9.9. Obblighi internazionali e di diritto comunitario.

9.10. Competenza giurisdizionale.

9.11. Istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'istanza motivata di rinvio pregiudiziale alla CGUE così ritualmente introdotta e richiamata perciò anche nelle Conclusioni a pagina 32 del Ricorso in appello.

L'omissione della necessaria pronuncia sulle sopra elencate parti essenziali della domanda proposta dal ricorso degli attori rende affetta la sentenza da nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., costituente motivo di gravame ex art. 161 c.p.c. ed in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c.

3. Violazione di Trattati europei ed istanza conseguente di rimessione alla CGUE con sospensione del giudizio.

L'omissione della necessaria pronuncia sulle sopra elencate parti essenziali della domanda proposta dal ricorso degli attori, le quali includono anche contestazioni motivate di violazione di Trattati europei, costituisce inoltre violazione del diritto di ogni persona all'esame effettivo della propria causa garantito dall'art 47, primo e secondo comma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, corrispondente all'art. 6, paragrafo 1 della CEDU, ambedue strumenti con valore di Trattato vincolanti in conformità all'art. 6 del TUE; la loro interpretazione è perciò soggetta a competenza pregiudiziale dell'Unione Europea ex art. 267 lettera a) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea – TFUE, considerati anche i profili di contestuale violazione dall'art. 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vincolante nel quadro delle Nazioni Unite e dell'ordinamento comunitario in materia.

Gli attori formulano perciò istanza di rimessione della pronuncia su reali implicazioni di diritto europeo della controversia alla competenza pregiudiziale della CGUE ex art. 267 lettera a) del TFUR, con sospensione conseguente del giudizio in quanto si tratta di valutazione necessaria per la risoluzione della controversia stessa.

4. Violazioni plurime di norme del diritto italiano e del diritto europeo, dalle quali conseguono anche nullità e annullabilità della sentenza (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; art 263 TFUE).

Il nucleo decisorio del giudicato che qui si impugna consiste perciò nella dichiarazione del giudice di primo grado, come confermata dal Collegio d'appello, che «*Sussiste un difetto assoluto di giurisdizione dell'intestato Tribunale con riferimento all'azione proposta*», in quanto nessun giudice italiano potrebbe pronunciarsi sulla materia, e che tale impostazione del giudizio renda ultroneo l'esame di tutte le ulteriori questioni proposte.

È infatti su questa tesi che il giudice monocratico ed il Collegio d'appello hanno fondato il proprio rifiuto totale di eseguire la richiesta azione di accertamenti e di esecuzione delle leggi indicate dagli attori, nonché di esaminare le domande connesse e conseguenti formulate dagli attori.

A sostegno, il giudice di primo grado ha richiamato un orientamento consolidato della Corte di Cassazione che riferisce il difetto assoluto di giurisdizione *«all'impossibilità di esercitare la potestà giurisdizionale con invasione della sfera attributiva di altri poteri dello Stato o di altri ordinamenti dotati di autonomia, in controversie direttamente involgenti attribuzioni pubbliche di questo tipo, come tali neppure astrattamente suscettibili di dar luogo a un intervento del giudice»*.

Ma la domanda attorea non chiede affatto al giudice di invadere la sfera decisionale attribuita ad altri poteri dello Stato, né di altri ordinamenti dotati di autonomia, bensì di accertare e dichiarare l'ineseguibilità ovvero inefficacia giuridica di decisioni assunte da alcuni di essi in conflitto (anche inconsapevole) con leggi vigenti e prevalenti dell'ordinamento dello Stato stesso, che per tale motivo causano o favoriscono lesioni del bene pubblico, dell'ordine pubblico di diritti ed interessi legittimi rappresentati dagli attori.

Il giudice monocratico ha poi ritenuto di collegare quel principio all'oggetto della presente causa affermando che vi *«viene posta in discussione l'attribuzione di atti all'esercizio stesso di potestà sovrana, chiedendosi al giudice di sindacarne il modus operandi, con invasione dei meccanismi di responsabilità politica»*.

Ma l'ordinamento giuridico della Repubblica Italiana è fondato sulla separazione dei poteri, che rende il giudice soggetto soltanto alla legge, quale organo incaricato di conoscerla ed applicarla imparzialmente in piena indipendenza da qualsiasi responsabilità politica, che come tale non gli appartiene e non lo può riguardare.

Risultando altrimenti vanificata l'indipendenza costituzionale del potere giudiziario, che nello Stato di diritto deve garantire l'esecuzione imparziale della legge, secondo gerarchia delle fonti, a tutela dei diritti ed interessi legittimi delle persone fisiche e giuridiche anche da atti, provvedimenti e comportamenti arbitrari di altri poteri pubblici.

A sostegno ulteriore del proprio rifiuto di eseguire la richiesta azione di accertamento ed esecuzione della legge il giudice monocratico non ha potuto perciò richiamare direttamente alcuna norma di legge che lo autorizzi a derogare nel caso di specie, dal principio ed obbligo costituzionale di indipendenza del potere giudiziario in ossequio ad altri poteri, che come tale non potrebbe avere fondamento giuridico, ma soltanto significato di scelta politica.

E ciò anche perché, in concreto, con l'intero complesso normativo che gli attori hanno invocato ed esattamente individuato (producendone a tal fine quale *documento di causa n. 3* anche un'accurata rassegna sistematica che qui integralmente si richiama) il Legislatore italiano conferma pienamente e costantemente, dal 1947 al 2017 ed a tutt'oggi, la fondatezza giuridica delle loro attuali domande di causa.

Il giudice di primo grado ha infatti richiamato soltanto una scelta indiretta di riferimenti giurisprudenziali, facendo proprie a tal fine affermazioni contenute nella sentenza n. 8600/2022 con cui le SS.UU. hanno dichiarato analogo difetto assoluto di giurisdizione,

in una causa simile, ma d'oggetto differente (sovranità fiscale generale su Trieste) e con decisione che in successiva ordinanza n. 213/23 le SS.UU, stesse hanno riconosciuto affetta da errori in diritto.

Né il giudice di primo grado, né poi il Collegio d'appello, hanno inoltre rilevato in quella sentenza delle SS.UU. la contraddizione logico-giuridica palese ed insuperabile di un provvedimento che per dichiarare difetto assoluto di giurisdizione di ogni giudice italiano su una particolare materia si avvale di riferimenti a decisioni precedenti con le quali giudici italiani di varia competenza e grado, Cassazione inclusa, hanno invece esercitato pacificamente e costantemente piena giurisdizione su quella stessa materia.

Da parte propria il Collegio al punto 12 della sentenza d'appello qui impugnata ha richiamato le due affermazioni qui sopra trascritte del giudice di primo grado per contestare l'obiezione degli attori che la prima di esse non corrisponda al caso di specie, e che la seconda sia contraria al vero.

A questo scopo il Collegio ha dichiarato che le domande formulate dagli attori *«sono propriamente volte, come correttamente evidenziato nella sentenza appellata (pag. 12), “a negare la sovranità stessa dello Stato italiano su una porzione del proprio territorio [...]»*,

Ma l'argomento così addotto dal Collegio (come già dal giudice di primo grado) per giustificare il proprio rifiuto di accertare ed eseguire la legge non può avere rilevanza giuridica, ed è di natura meramente politica.

Se infatti all'esito della richiesta azione di accertamento delle leggi italiane vigenti in materia esse risultassero confermare detta carenza di sovranità, ciò non potrebbe esimere il giudice italiano dall'obbligo giuridico di conoscerle ed eseguirle fedelmente ed imparzialmente. Non potendo ovviamente rilevare, a tal fine, la circostanza che le disposizioni di quelle leggi possano essere gradite o meno al giudice o ad altri.

A sostegno della propria decisione anche il Collegio non richiama perciò norme di legge, ma soltanto una scelta di riferimenti giurisprudenziali, affermando genericamente che la ricostruzione dei rapporti giuridici tra lo Stato italiano e Trieste proposta dagli attori sarebbe *«sconfessata dalla giurisprudenza civile, penale e amministrativa»* e richiamando *«quale autorevolissimo precedente»* la suddetta sentenza n. 8600/2022 delle SS.UU.

Da detta sentenza il Collegio estrapola a tal fine l'affermazione che l'esame della domanda di quella causa comporterebbe *«non già la delibazione di una posizione di diritto o di interesse legittimo, ma un sindacato sulla configurazione costituzionale dello Stato italiano, mettendone in discussione, a monte, la stessa ridefinizione dei confini territoriali o, comunque, il loro assetto»* sindacato che, rimarca il Collegio d'appello, sarebbe *«pacificamente precluso a qualunque giudice»*.

Ma la domanda di quella causa chiede al giudice italiano, come la domanda della causa presente, l'accertamento e l'esecuzione doverosa di leggi italiane vigenti, che come tali

non “mettono in discussione” ma determinano esse anche la configurazione costituzionale e l'assetto territoriale dello Stato, senza lasciare perciò alcuna possibilità di sindacato al giudice, che ha soltanto l'obbligo giuridico di conoscere ed eseguirle, a prescindere da qualsiasi considerazione di natura politica.

Anche quest'argomento addotto dal Collegio non può avere perciò valenza giuridica sugli obblighi del giudice e si conferma con evidenza di natura meramente politica.

La sua formulazione diviene inoltre conferma implicita della consapevolezza che l'azione di accertamento diretto delle leggi in vigore confermerebbe la fondatezza delle domande degli attori.

Consapevolezza che appare anche riconfermata dall'aver fondato la decisione non sulla legge ma soltanto su una scelta surrettizia di precedenti giurisprudenziali, che come tali nell'ordinamento italiano di diritto codificato (*civil law*) non rientrano tra le fonti del diritto e possono perciò avere valore orientativo, ma non vincolante come negli ordinamenti anglosassoni di diritto giurisprudenziale (*common law*).

Ed è su queste sole basi che anche il Collegio d'appello ha rifiutato sia di adottare le misure cautelari richieste, sia di compiere la normale azione di accertamento ed esecuzione delle leggi vigenti chiesta dagli attori, sia di pronunciarsi su ogni altra questione sollevata dagli attori e dai convenuti, affermandole tutte assorbite dalla dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione.

L'affermazione del Collegio che la ricostruzione dei rapporti giuridici tra lo Stato italiano e Trieste proposta dagli attori sarebbe «*sconfessata dalla giurisprudenza civile, penale e amministrativa*» copre inoltre anch'essa una scelta politica surrettizia tra precedenti giurisprudenziali che non sono affatto univoci.

I precedenti giurisprudenziali sui rapporti giuridici tra la Repubblica Italiana e Trieste si dividono infatti in tre correnti principali, che si possono definire legalitaria, negazionista e compromissoria, che sono comunque formate da sentenze con le quali giudici italiani di differente competenza e grado hanno pacificamente confermato ed esercitato la propria giurisdizione sulla materia, dunque in netto contrasto con l'isolata sentenza 8600/2022 delle SS.UU.

La corrente che possiamo definire legalitaria riconosce la vigenza degli obblighi del Trattato di Pace di Parigi del 1947 e Memorandum d'Intesa di Londra del 1954 così come tutte le disposizioni normative del legislatore.

Questa corrente giurisprudenziale è bene rappresentata dalla giurisprudenza prevalente di Cassazione in materia di sovranità fiscale, che non è costituita dalla sentenza n. 8600/2022 delle SS.UU., ma da quattro sentenze pronunciate tra il 1965 ed il 1971 con le quali la Suprema Corte, ha riconosciuto a cittadini italiani residenti nel Free Territory of Trieste il diritto al rimborso, con gli interessi, di imposte addebitate e riscosse sui loro beni dal fisco italiano:

Sezione I civile, sentenza 26 febbraio 1965, n. 320; — Pres. Rossano — Est. Alliney — P.M. Raja (conf.) — Serra Carafa D'Andria (avv.ti Romano, Asquini e Giannini) c. Ministero Finanze (avv. Stato Soprano).

Imposta straordinaria sul patrimonio — È imposta personale — Cittadini italiani residenti a Trieste — Non vi sono soggetti. (d.l. 29 marzo 1947, n. 143).

L'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio è una tipica imposta personale diretta a colpire non i beni per se stessi e in quanto situati in un determinato territorio, bensì il complesso unitario di beni siccome spettanti ad una data persona; non sono quindi soggetti all'imposta, nemmeno per i beni situati nel restante territorio dello Stato, i cittadini italiani residenti a Trieste alla data del 28 marzo 1947, perché la legge istitutiva (d.l. 29 marzo 1947, n. 143) non fu estesa al Territorio Libero di Trieste, al tempo soggetto al Governo Militare Alleato.

Sezione I civile; sentenza 26 febbraio 1965, n. 323; Pres. Rossano P., Est. Alliney, P. M. Raja (conci, conf.); Brunner (Avv. G. Asquini, Urbani, Marinangeli, Visentini) c. Finanze (Avv. dello Stato Soprano). (Cassa C. centrale 25 gennaio 1962, n. 53574)

Tassa sul patrimonio straordinaria — Cittadini italiani residenti a Trieste — Assoggettabilità — Inammissibilità (D. l. 29 marzo 1947 n. 143, istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio; Costituzione, art. 23).

Poiché il decreto legisl. 29 marzo 1947 n. 143, istitutivo della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, non è mai stato esteso al territorio libero di Trieste, i cittadini italiani ivi residenti al 28 marzo 1947 non possono essere assoggettati a tale imposta, indipendentemente dalla circostanza che i loro beni siano situati in tutto o in parte fuori dal territorio libero di Trieste.

Sezione I civile; sentenza 26 febbraio 1965, n. 324; — (Asquini c. Finanze; est. Alliney) — Imposta Straord. Progres. sul patrimonio — Cittadino italiano residente in Trieste nel 1947 — Non assoggettabilità — Dichiarazione presentata all'ufficio nella cui giurisdizione erano situati i beni — Irrilevanza. (Artt. 6, 7, 9, D.L.L. 29 agosto 1945, n. 585; 16 19, T.U. 5 luglio 1951, n. 573; 1, 2, 5, 32, T.U. 9 maggio 1950, n. 203).

L'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio del 1947 non riguarda i beni per sé stessi ed in quanto situati in un determinato territorio, ma nella loro complessiva ed inscindibile appartenenza ad un dato soggetto.

Stante che la suddetta imposta non fu mai estesa al Territorio Libero di Trieste (né ad opera del Governo Militare Alleato, né ad opera del Commissario Generale di Governo), ne consegue che non è assoggettabile a tale tributo straordinario, neppure per i beni situati in altra parte del territorio italiano, il cittadino italiano residente in Trieste alla data del 28 marzo 1947, anche se il medesimo abbia provveduto a presentare la relativa denuncia all'Ufficio delle imposte nella cui circoscrizione erano situati i beni.

Sezione I civile; sentenza 27 maggio 1971, n. 1579; Pres. Caporaso P., Est. Carnevale, P.M. Minetti (concl. diff.); Brunner (Avv. Urbani, G. Asquini) c. Min. finanze (Avv. dello Stato Freni). (Cassa App. Trieste 17 giugno 1968).

Tributi in genere — Ruolo — Iscrizione provvisoria — Sgravio — Indennità per ritardo — Fattispecie (Legge 25 ottobre 1960 n. 1316, disciplina della riscossione dei carichi arretrati di imposte dirette; d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, t. u. delle imposte dirette, art. 199 bis).

L'indennità per ritardato sgravio, prevista dall'art. 199 bis d. pres. 29 gennaio 1958 n. 645, è applicabile anche nella ipotesi in cui sia stata iscritta a ruolo a titolo provvisorio un'imposta neppure in parte dovuta, e, qualora l'iscrizione ed il pagamento siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1960 n. 1316, è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1961.

La corrente negazionista tenta invece dal 1947 di imporre le dottrine politiche, contraddittorie tra loro, di due noti capiscuola ultranazionalisti del dopoguerra, M.Udina, ed A.E. Cammarata, e di loro seguaci, secondo le quali il Free Territory of Trieste avrebbe cessato di esistere o non avrebbe addirittura mai avuto esistenza giuridica.

Si tratta di tesi dogmatiche giuridicamente e storicamente paradossali costruite surrettiziamente su travisamenti interpretativi politici grossolani degli strumenti di diritto internazionale e di diritto italiano e comunitario che regolano la materia. L'infondatezza di quelle tesi è perciò immediatamente rilevabile con la semplice azione di accertamento diretto ed accurato dei contenuti testuali di quegli strumenti.

Cioè con l'azione che per tale motivo nella presente causa gli attori chiedono venga eseguita doverosamente dal giudice civile ordinario, il quale ha invece rifiutato arbitrariamente di eseguirla attraverso due gradi di giudizio, rendendo necessario questo ricorso alla Suprema Corte quale giudice di legittimità.

Detta corrente politica negazionista è perfettamente e compiutamente rappresentata dalle sentenze nn. 400/2013 e 530/2013 del TAR Friuli Venezia Giulia, formate a ricalco tra loro con una collazione grossolana delle tesi politiche Udina e Cammarata.

La prima sentenza appoggia le speculazioni edilizie sul Porto Franco Nord negando la natura vincolante degli obblighi internazionali pertinenti del Trattato di Pace del 1947 e del Memorandum d'Intesa di Londra del 1954, mentre la seconda tenta di accusare di eversione la difesa legittima dei diritti dell'attuale Free Territory of Trieste e del suo Porto Franco internazionale.

Si tratta delle sentenze accreditate perciò come fonti giurisprudenziali attendibili dalla sentenza n. 8600/2022 delle SS.UU., a sua volta accreditata nella presente causa come fonte giurisprudenziale definitiva dal giudice di primo grado, e come «*autorevolissimo precedente*» dal Collegio d'appello.

Ogni utilizzo giudiziale e politico delle suddette dottrine negazioniste crea seri imbarazzi nelle relazioni internazionali dello Stato italiano e del suo Governo, poiché la negazione dell'esistenza giuridica originaria od attuale del Free Territory of Trieste implica anche l'inesistenza giuridica degli obblighi e diritti relativi al Porto Franco internazionale di Trieste, che il Trattato di Pace con l'Italia del 1947 costituisce quale ente di Stato (*State corporation*) del Free Territory (Allegato VIII, art. 2.1) ed assoggetta a diritti di tutti gli Stati e delle loro imprese.

La corrente giurisprudenziale che possiamo definire compromissoria tenta perciò di superare quegli imbarazzi internazionali affermando ripristinata la sovranità italiana su Trieste, ma confermata la natura vincolate degli obblighi internazionali riguardanti il Porto Franco internazionale di Trieste per lo Stato italiano, quale successore del Free Territory of Trieste.

Si vedano le sentenze in tal senso del TAR Lazio n. 2677/09 e del Consiglio di Stato n. 2780/12:

“[...] si è già posto in evidenza come, con la successione dello Stato Italiano al TLT, lo Stato stesso sia subentrato nella titolarità delle funzioni e dei compiti sul Porto Franco a suo tempo riconosciuti, dall'Allegato VIII del Trattato di pace del 1947 e dal Memorandum di Londra del 1954, al Territorio libero stesso”.

Alla luce di tutto ciò, nella presente causa assumono significati di natura politica anche le seguenti altre scelte di causa del giudice monocratico e del Collegio a peso degli attori:

- il rifiuto di astensione del giudice di primo grado dott.ssa Sabrina Cicero e del membro del Collegio d'appello dott. Sergio Carnimeo, benché assertori in precedenti sentenze analoghe delle suddette politiche negazioniste in soggetta materia;
- la scelta di non svolgere la domanda cautelare di sospensione delle attività illegittime di occupazione del c.d. “porto vecchio” da parte dell'amministrazione comunale del sindaco Dipiazza in concorso con terzi, così consentendone la prosecuzione indisturbata dal 2019 a tutt'oggi (2024).

– la scelta di non trasmettere gli atti di causa al PM, giustificata con l'affermazione infondata che i fatti penalmente rilevanti non fossero precisati dal documento allegato dagli attori a tal fine, e che la Procura locale avesse archiviato precedenti denunce in materia, argomento inconferente in sé e perché in grado d'appello il PM competente è la Procura Generale;

– la scelta di accogliere la richiesta esplicita delle parti convenute di “punire “ gli attori con ingenti spese di giudizio, invece di compensarle in considerazione della pronuncia di difetto assoluto di giurisdizione, ed il rifiuto del Collegio di sospendere l'esecutività.

In conclusione, si ritiene provato che con la sentenza qui impugnata il Collegio d'appello, confermando la sentenza del giudice di primo grado che ha dichiarato difetto assoluto di giurisdizione di qualsiasi giudice italiano sulla materia di causa, considerando perciò assorbito ovvero ultroneo l'esame di ogni altra questione sollevata dalle parti, abbia violato per scelta politica ed a grave danno degli attori i diritti fondamentali alla giustizia garantiti ad ognuno dall'ordinamento giuridico italiano, europeo ed internazionale.

La dichiarazione di difetto assoluto di giurisdizione così pronunciata ha infatti l'effetto concreto, oltre allo scopo, di privare arbitrariamente gli attori di ogni e qualsiasi tutela giurisdizionale contro le violazioni di diritti documentate e denunciate con gli atti di causa.

Tutto ciò esposto, documentato e considerato, gli attori ritengono dunque legittimo e doveroso eccepire e contestare nella sentenza impugnata le seguenti violazioni principali di norme del diritto italiano, europeo ed internazionale, dalle quali conseguono anche nullità ed annullabilità della sentenza (art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.; art. 263 TFUE), e precisamente:

a) violazione dell'art. 101 Cost. per quanto riguarda i principi fondamentali di indipendenza del giudice e le fonti del diritto nell'ordinamento giuridico italiano di diritto codificato;

b) violazione dell'art. 111 Cost. per quanto riguarda gli obblighi di terzietà ed imparzialità del giudice;

c) violazione dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e degli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, ambedue strumenti che hanno valore di Trattati vincolanti in conformità all'art. 6 del TUE, per quanto riguarda il diritto di ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati, ad un ricorso effettivo davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, e l'obbligo del giudice di esaminare equamente la sua causa e di pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile

d) violazione dell'art. 3 (ex articolo 2 del TUE) del Trattato sull'Unione Europea (TUE), in quanto sia il principio di indipendenza del giudice (monocratico o collegiale), sia il diritto di ognuno ad agire in giudizio davanti ad un giudice terzo ed indipendente

ottenendone pronuncia equa ed effettiva sono principi fondamentali dello Stato di diritto;

e) violazione degli artt. 8 e 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, vincolante anche per l'ordinamento italiano nel quadro delle Nazioni Unite e dell'ordinamento comunitario, per quanto riguarda il diritto di ogni individuo ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge, e ciò davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, ed al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri.

Per quanto riguarda le violazioni di norme del diritto dell'Unione Europea qui sopra denunciate ai punti c), e d), anche in relazione al punto e), gli attori formulano istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ex art. 267 lettera a) del TFUE, in quanto la loro interpretazione risulta necessaria alla risoluzione della controversia.

Per i motivi sopra esposti, i ricorrenti

CHIEDONO

che l'Eccellentissima Corte di Cassazione in via preliminare voglia trasmettere l'attuale procedimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per gli opportuni provvedimenti ex art. 267 lettera a) del TFUE;

in via principale e di merito, che l'Eccellentissima Corte di Cassazione voglia accogliere il presente ricorso e cassare con rinvio la sentenza n. 328/2024 emessa in data 9.07.2024 e pubblicata il 19.07.2024 dalla Corte d'Appello di Trieste nel giudizio RG n. 242/2023, con vittoria di spese e compensi di ogni fase e grado del giudizio.

PRODUZIONI:

Si produrranno al momento del deposito del ricorso:

1. Copia autentica dell'impugnata sentenza n. 328/2024 della Corte d'Appello di Trieste.

Atti e documenti sui quali sui quali si fonda il ricorso (ex art. 369 n. 4 c.p.c.):

Fascicoli di parte dei giudizi di primo grado e di appello.